

L.R. 1/2015 (vigente dal 29-01-2015)

Art. 87 (Aree naturali protette)

1. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e le aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), con le relative aree contigue, nonché quelle di studio indicate dal piano delle aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61 (Approvazione del piano regionale delle aree naturali protette – art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9) sono rappresentate nelle **carte nn. 12 e 13** allegata alla l.r. 27/2000 e sono individuate nel PRG, parte strutturale.
2. La **carta n. 13**, allegata alla l.r. 27/2000 recepisce le aree di studio del piano regionale di cui al comma 1 e, in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia gli ambiti di riferimento, ai fini della loro valorizzazione. Dette aree sono sottoposte a tutela paesaggistica successivamente alla eventuale istituzione dell'area naturale protetta solo per le parti ivi ricomprese.
3. L'area naturale protetta e le relative aree contigue, quali territori di protezione esterna, sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f) del d.lgs. 42/2004.
4. Fino alla approvazione del piano del parco di cui al comma 1 e dell'area naturale protetta, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi per le aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, nonché sulla conduzione dei boschi e quelle per le zone agricole di cui alla Sezione III del presente Capo, salvo quanto previsto nei successivi commi.
5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale protetta e del piano del Parco dei Monti Sibillini sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:
 - a) l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
 - b) il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale;
 - c) l'apertura di nuove cave;
 - d) la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro-silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici e degli edifici;
 - e) la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 9/1995;
 - f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 9/1995, ad esclusione dei centri abitati;
 - g) le discariche.
6. Gli interventi, gli impianti e le opere da realizzare all'interno del parco di cui al comma 1 e dell'Area naturale protetta, sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 16 della l.r. 9/1995.